

## **Prescrizione dell'azione disciplinare: il *dies a quo* va individuato nel momento dell'illecito e non in quello della conoscenza**

Nota alla sentenza della [Corte di Cassazione, Sezione III, del 7 maggio 2014, n° 9860](#)

Contributo di **Elisa GHIZZI**

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto, avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dal proprio ordine professionale di appartenenza.

Con il primo motivo di ricorso, si deduceva la violazione del D.P.R. 5 aprile 1950 n° 221, art 51 secondo il quale "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni". La decisione impugnata aveva respinto il suddetto motivo, asserendo la decorrenza dei termini di prescrizione dal momento in cui il Consiglio era venuto a conoscenza del comportamento sanzionabile perpetrato dal ricorrente, e non dal momento della commissione dell'illecito stesso.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, dichiarava prescritta l'azione disciplinare esercitata, affermando, al termine di un percorso argomentativo esaustivo e dettagliato, che la decorrenza del termine di prescrizione previsto dalla normativa di riferimento in ambito di professioni sanitarie, ha inizio dalla data di realizzazione dell'illecito cui l'azione si riferisce, e non dalla data in cui l'organo disciplinare ha avuto conoscenza dello stesso.

La Suprema Corte giunge ad affrontare una questione problematica attinente alla decorrenza della prescrizione, con riferimento all'azione disciplinare avente per oggetto le professioni sanitarie, che trova il proprio riferimento normativo nel d.p.r. 5 aprile 1950, il quale, all'articolo 51 stabilisce che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

L'assenza di espressi riferimenti in merito alla decorrenza, sospensione, interruzione della prescrizione quinquennale, ha dato adito ad incertezze applicative di notevole rilievo.

Per lungo tempo, nelle valutazioni delle Commissioni Centrali per gli esercenti le professioni sanitarie, è prevalsa l'opinione che la decorrenza del termine prescrizionale avesse inizio non dal fatto oggetto di contestazione, ma dalla data in cui l'ordine precedente avesse acquisito la conoscenza dei fatti stessi.

Ma da alcune recenti decisioni della Suprema Corte, pur riferite a differenti casistiche applicative, è possibile desumere un'ottica interpretativa orientata a dare rilievo al compimento dell'illecito ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Invero la Corte di Cassazione, esaminando il problema dei termini prescrizionali, con riferimento al caso in cui per lo stesso fatto si sia instaurato un procedimento penale, che determina la sospensione della prescrizione per il tempo in cui il procedimento si svolge, ha affermato che la decorrenza del nuovo termine quinquennale ha inizio dalla data della sentenza penale definitiva, indipendentemente dalla data in cui l'organo disciplinare ha avuto conoscenza del provvedimento. Tale orientamento, pur riferito ad una casistica differente, mostra la tendenza a non attribuire alcun rilievo, per quanto riguarda il dies a quo della prescrizione, alla conoscenza della sentenza penale definitiva da parte dell'organo disciplinare ma piuttosto alla data della sentenza stessa, quale fatto giuridico che si sostituisce al fatto materiale rilevante ai fini dell'illecito.

Ma la questione posta all'attenzione della suprema corte riguarda l'ipotesi in cui il fatto per cui si procede disciplinarmente nei confronti dei sanitari non abbia rilevanza penale o in ogni caso non sia iniziato il procedimento penale.

La giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di pronunciarsi, con riferimento alla tematica delle sanzioni irrogate con provvedimento disciplinare da parte dell'ordine di appartenenza, su differenti questioni, attinenti per lo più alla durata del procedimento e della successiva fase giurisdizionale.

Altre pronunce, riferibili a tematiche analoghe attinenti ai termini prescrizionali, pur riguardanti professioni differenti, mostrano la tendenza della Suprema Corte a dare rilievo al compimento dell'attività integrante l'illecito ai fini della decorrenza della prescrizione.

La ratio viene rinvenuta nel fatto che il decorso di tale termine senza che, per i fatti compiuti dal professionista, sia proposta alcuna contestazione all'ordine professionale di appartenenza, né sia proposta l'azione penale, determina la prescrizione dell'esercizio dell'azione disciplinare, nell'ottica della natura sostanziale della sanzione stessa.

L'iter argomentativo seguito per giungere ad accogliere il motivo di gravame esposto dal ricorrente, giunge ad evidenziare che nonostante non possa negarsi l'autonomia della sanzione disciplinare, rispetto alla disciplina penale, anche con riferimento alla prescrizione, è possibile rinvenire un elemento caratterizzante, comune alle due azioni, che consente di applicare la disciplina prescrizionale operante in materia penale, anche al procedimento disciplinare.

L'autonomia suddetta è evidente ove si osservi che nel caso in cui la fattispecie penale stabilisca un termine più lungo di prescrizione, ed il procedimento penale fosse iniziato quando la prescrizione disciplinare era già decorsa, l'eventuale condanna penale irrogata non consentirebbe in ogni caso di avviare un procedimento disciplinare, dal momento che, in considerazione dell'autonomia funzionale della stessa, l'azione disciplinare può dirsi definitivamente prescritta, in considerazione dei diversi interessi pubblici tutelati.

Ma la Suprema Corte rileva che, pur nell'autonomia dei possibili differenti termini di prescrizione, l'elemento caratterizzante e comune all'ottica

disciplinare e penale, è costituito dalla data della realizzazione della condotta illecita.

Invero, sia che si tratti di infliggere una sanzione penale, sia che si applichi una sanzione disciplinare, l'illecito dà luogo ad un potere autoritario di irrogazione della sanzione che si esplica in una potestà punitiva avente come contenuto il potere di accertare l'illecito, infliggere la sanzione ed eseguirla.

Tale comunanza consente pertanto di colmare la lacuna esistente con riguardo alle professioni sanitarie, con il diritto punitivo in senso stretto, costituito dal diritto penale all'articolo 158 c.p. che, in vista della natura sostanziale di ogni illecito, stabilisce che la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.

Ciò in considerazione della ratio dell'istituto della prescrizione, che va rinvenuta nell'affievolimento con il decorso del tempo, dell'esigenza di reagire all'illecito, per la repressione del quale la potestà punitiva stata conferita.

Per questi motivi la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di gravame presentato dal ricorrente, affermava che nel caso di specie l'azione disciplinare poteva dirsi prescritta già dalla data di presentazione dell'esposto al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, essendo trascorsi oltre cinque anni dal momento del fatto, dies a quo per la decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale.

La Nuova Procedura Civile